

Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia: un altro passo verso la regolamentazione



Nel febbraio 2013 sono stati certificati dalla Conferenza Stato-Regioni i criteri per la formazione sulle discipline di medicina complementare, detta anche non convenzionale (MnC). Un atto che è stato salutato dagli addetti ai lavori come un passaggio fondamentale per iniziare a colmare un vuoto legislativo, fornendo, così, maggiori garanzie di qualità a medici e cittadini. Ma c'è chi esprime delle perplessità sul fatto che i criteri di certificazione riguardino solo Omeopatia, Agopuntura e Fitoterapia. M.D. sull'argomento ha intervistato **Dario Chiriaco**, presidente dell'Ordine dei Medici di Rieti e coordinatore della Commissione FNOMCeO per le Medicine non Convenzionali

► **Anna Sgritto**

Secundo il Rapporto Italia 2012 di Eurispes, sono circa 10 milioni gli italiani che ogni anno ricorrono alle Medicine non Convenzionali e 20mila sono i medici che le praticano. "Garantire la sicurezza, l'appropriatezza delle prestazioni e la corretta informazione al paziente di queste terapie - sottolinea **Dario Chiriaco**, coordinatore della Commissione FNOMCeO per le Medicine non Convenzionali - è stata la finalità delle iniziative che hanno contraddistinto le azioni della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici in questi anni, con le quali si è cercato di dare delle regole e sensibilizzare gli organi preposti a colmare un vuoto normativo. Proprio per questo motivo non possiamo non sottolineare la valenza del recente accordo nazionale sancito dalla Conferenza Stato-Regioni per la regolamentazione delle medicine complementari".

► **C'è però chi sostiene che l'Accordo Stato-Regioni, regolamentando solo Agopuntura, Omeopatia e Fitoterapia, crei una sorta di apartheid tra queste e le altre MnC riconosciute e inserite nei Registri della FNOMCeO?**

"Premesso che qualsiasi legge ha sostenitori e detrattori, tengo a precisare che l'Osservatorio sulle MnC della Federazione sta già lavorando per entrare nel merito di quanto stabilito dall'Accordo per evidenziarne le eventuali criticità e gli ambiti che necessitano di chiarimenti. Ma ciò non toglie che quanto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, pur rappresentando un punto di partenza e non di arrivo per la regolamentazione delle medicine complementari, ha una portata storica. In tutti questi anni non abbiamo fatto altro che sottolineare la necessità di disporre

in tale ambito di una normativa nazionale che consenta di individuare criteri certi e omogenei a tutela della salute dei cittadini e dei medici. La svolta di Terni del 2002 e le linee guida per la formazione nelle medicine e pratiche non convenzionali, redatte dalla Federazione nel 2009, sono state tappe fondamentali per innescare questo processo. Nel 2002 la FNOMCeO riconobbe, per il loro rilievo sociale, nove MnC: Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Ayurvedica, Medicina Omeopatica, Medicina Antroposofica, Omotossicologia, Fitoterapia, Chiropratica, Osteopatia. Stabili che queste erano di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra in quanto a tutti gli effetti atto medico. Successivamente prendemmo atto del fatto che Chiropratica e Osteopatia, pur rientrando nel

novero delle MnC, sono considerate indipendenti, autonome e distinte dall'area medica e quindi sono regolamentate diversamente e possono essere esercitate da non-medici per cui non le includemmo più nel nostro Registro. I principi e i criteri dettati da quei documenti sono stati importantissimi, ma per essere realmente incisivi avevano bisogno di un adeguato riconoscimento legislativo che è tardato a venire. Ed è proprio per questo motivo che l'Accordo rappresenta un'occasione da non perdere per centrare l'obiettivo. Non va dimenticato che quanto stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni, per avere un'incidenza normativa e regolamentare, necessita di ulteriori passaggi e in questo frangente continueremo a svolgere il nostro lavoro, attivando un confronto con gli organi competenti, a cui faremo pervenire le nostre istanze. Detto ciò, grazie a questa normativa, dal 2015, con la fine del regime transitorio, i medici abilitati all'esercizio professionale di Omeopatia, Agopuntura e Fitoterapia, dovranno dimostrare di avere un *curriculum* formativo maturato a livello universitario tramite un master di formazione specifica, oppure di aver completato un iter triennale di formazione presso una scuola accreditata".

► Entriamo nei dettagli...

"L'Accordo si compone di 10 articoli e, come già specificato, ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia. In esso viene ribadito che queste tre discipline costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico e del farmacista.

Si stabilisce che a tutela della salute dei cittadini presso gli Ordini provinciali dovranno essere costituiti gli elenchi dei professionisti distinti per disciplina. Inoltre, per la valutazione dei titoli necessari all'iscrizione negli elenchi, gli Ordini professionali dovranno indire specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline a cui, peraltro, non spetta alcun compenso in relazione all'incarico ricoperto".

► E per quanto concerne i criteri e gli obiettivi formativi?

"Per il percorso formativo, vengono previste 400 ore di formazione teorica, a cui bisogna aggiungere 100 ore di pratica clinica di cui almeno il 50% di tirocinio pratico, supervisionato da un medico esperto della disciplina. A tale monte ore vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata. Si istituisce l'obbligo di frequenza minima all'80% per le lezioni sia teoriche sia pratiche. Il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso, nonché la discussione finale di una tesi. A termine di questo percorso, verrà rilasciato, dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione, un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione agli elenchi degli esperti delle singole discipline. Gli insegnamenti di tipo generale non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica. Nella programmazione didattica, pur sottolineando che la formazione sul campo rappresenta un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace, è prevista anche la Formazione a distanza, che però non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teori-

ca. La normativa entra anche nello specifico delle metodologie e degli obiettivi formativi. Nell'articolo 9, vengono delineati i criteri a cui devono rispondere le scuole, pubbliche o private che siano, per addivenire soggetti accreditati alla formazione. I responsabili didattici di tali scuole non solo dovranno essere medici, ma dovranno avere almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline contemplate dall'Accordo".

► Docenti qualificati e scuole accreditate per innalzare il livello di qualità?

"Sì, le scuole che non rispondono ai requisiti istituiti dalla normativa saranno costrette ad adeguarsi. L'obiettivo, come ho più volte sottolineato, è quello di incentivare la qualità del medico che esercita queste discipline e conseguentemente della prestazione. È ovvio che per fare ciò si rende necessario controllare i docenti, i loro titoli e i programmi didattici. Proprio per questo motivo FNOMCeO, nei vari documenti redatti, auspicava la creazione di una Commissione mista, composta da rappresentanti dell'Ordine e del Ministero, quale organo di controllo di garanzia nazionale, ma ciò non toglie che l'istituzione di tali Commissioni a livello regionale, così come prevede l'Accordo, può essere considerata d'auspicio, un punto di partenza".

www.qr-link.it/video/0513



Puoi visualizzare il video di approfondimento anche con smartphone/iphone attraverso il presente QR-Code